



FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di **ANTICIPAZIONI SU CREDITI IVA**

Sezione I – Informazioni sulla banca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Monte Pruno di ROSCIGNO e di LAURINO
Società Cooperativa

Iscr. Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. A159517

Sede legale in ROSCIGNO, via IV Novembre – e-mail trasparenza@bccmontepruno.it -

Registro delle Imprese di SALERNO n. 115469 – Partita IVA 00269570651 – Cod. ABI 08784-1 – Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4673.0.0 e numero di codice meccanografico 8784.1 – Capitale sociale euro 734.092 e riserve euro 16.853.252, come da bilancio 2008 regolarmente approvato – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

L'operazione di anticipazione su crediti IVA è analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti con l'Amministrazione Finanziaria che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito IVA, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente. L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla banca viene addebitato al conto anticipi – al netto dello scarto convenuto – con contestuale accredito al conto ordinario. Al rimborso della somma da parte del terzo si estingue anche la partita debitoria aperta al conto anticipi, con contestuale accredito del residuo (scarto) al conto corrente ordinario; laddove, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto ordinario del presentatore. Le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.

Principali rischi (generici e specifici)

Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi il pagamento del terzo.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO

- a) per utilizzo nei limiti del fido accordato 7,50 + EURIBOR 3 mesi – MEDIA 365 – media mese precedente
 b) per utilizzo oltre i limiti del fido accordato: 1 (uno) punto percentuale in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per utilizzo entro il fido

EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente: attualmente 1,457 (media mese di aprile 2009), decorrenza 01/05/2009 – **FONTE:** valore pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.

PERIODICITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI TRIMESTRALE

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile)

COMMISSIONE MASSIMO UTILIZZO: non oltre 0,750%

La commissione di massimo scoperto si applica ad ogni chiusura contabile, a condizione che l'utilizzo dell'affidamento abbia fatto registrare un saldo a debito per valuta per almeno trenta giorni consecutivi e si calcola sull'esposizione massima, comunque non superiore all'ammontare dell'affidamento concesso, verificatasi nel periodo di liquidazione.

Qualora nel periodo di liquidazione il saldo risulti a debito per periodi intermittenti, di cui alcuni di durata inferiore a 30 giorni ed altri di durata pari o superiore a 30 giorni, la commissione si applica sul saldo debitore massimo registrato in un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, anche se il saldo preso per base è inferiore al saldo debitore massimo registrato in un altro periodo di durata inferiore a 30 giorni.

DECORRENZA VALUTE

- per le operazioni di utilizzo dell'anticipazione, dalla data di accredito delle somme sul conto corrente ordinari;
- Alla estinzione dell'anticipazione: accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario con valuta pari alla valuta di accredito del mezzo di pagamento utilizzato dal debitore ovvero, in caso di insoluto, con valuta data dell'operazione.

IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE: a carico del cliente

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI

- per istruttoria iniziale

persone fisiche	0,50% del fido minimo € 25,00 massimo € 250,00
persone giuridiche	1,00% del fido minimo € 100,00 massimo € 500,00

- per rimborso spese informativa precontrattuale (bozza contratto, se richiesta) euro 2,00
- per revisione periodica (annuale) del fido euro 100,00
- per rimborso spese per comunicaz. (comprese quelle periodiche previste dal d. lgs. 385/93) euro 2,80

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Termini di esecuzione delle operazioni: in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione (che la banca si riserva di respingere a suo insindacabile giudizio), accredito delle somme entro il giorno successivo alla data di presentazione dei documenti, e comunque non prima di aver ricevuto dall'Amministrazione Finanziaria la conferma che alla stessa sia stata impartita l'irrevocabile disposizione di rimborso tramite la Banca e dal competente Concessionario della riscossione l'analisi non pregiudizievole delle iscrizioni a ruolo

Disponibilità per il cliente delle somme anticipate ove l'operazione preveda la cessione del credito: dopo che il debitore ceduto abbia avuto formale notizia della cessione, ferma la facoltà della Banca di consentire l'utilizzo del credito concesso soltanto dopo aver ricevuto la dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore

Recesso dal contratto, riduzione e sospensione della linea di credito: trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di dieci giorni. Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto, e ciò anche se le anticipazioni concesse siano assistite da cessione di credito. In presenza di giusta causa il preavviso non è dovuto. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto e salva la definizione delle operazioni in corso

Termine per il rimborso da parte del cliente dell'importo insoluto dei crediti anticipati: dalla data di scadenza del termine fisso indicato dall'Amministrazione Finanziaria per il pagamento del credito anticipato

Termine di pagamento da parte del cliente in caso di riduzione dell'affidamento per diminuzione del valore dei crediti ceduti in garanzia, in mancanza di integrazione di quest'ultima: dieci giorni dalla richiesta della banca

Specifiche previsioni della facoltà della banca di variare, anche in senso sfavorevole al cliente, i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche praticate, nonché le condizioni contrattuali, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e spese di scioglimento, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate

Foro competente di eventuali controversie: quello che ricade nella circoscrizione in cui si trova la sede della banca. Foro competente di eventuali controversie: quello che ricade nella circoscrizione in cui si trova la sede della banca.

Reclami: per eventuali contestazioni, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Legenda

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa

Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente

Numeri dare: prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati

Commissione di massimo scoperto: compenso per l'onere dell'intermediario di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo del credito. E' applicata ad ogni chiusura contabile sulla punta massima dell'esposizione, se il saldo a debito dura almeno 30 giorni consecutivi ed è stato concesso un fido al cliente.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.

Data, maggio 2009